



Decreto Dirigenziale n. 134 del 15/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VISTO DI CONFORMITA' SIAD DI CASTELLO DI CISTERNA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- b) la L.R. n. 1/2014 prevede all'art. 10 che i Comuni si dotino o, se già vigente, adeguino lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD), secondo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa legge;
- c) il Comune di Castello di Cisterna (NA) è già dotato del SIAD ex art. 13 L.R. n. 1/2000, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 19/02/2004 e ss.mm.ii e munito del visto di conformità della Giunta Regionale della Campania, giusta deliberazione n. 1908 del 22/10/2004, pubblicata sul BURC n. 57 del 22/11/2004;
- d) in data 31/10/2017 il Comune di Castello di Cisterna ha inviato alla UOD 02 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, a mezzo PEC acquisita al prot. n. 720232 del 2/11/2017, lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2017;
- e) il SIAD è stato approvato in adeguamento al vigente P.R.G, approvato con Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Napoli n. 1457 del 22/09/2004;
- f) assieme alla citata Delibera, il Comune di Castello di Cisterna ha trasmesso i seguenti allegati:
- elaborato n. 1: Planimetria di localizzazione delle previsioni commerciali e del centro storico;
 - elaborato n. 2: Relazione illustrativa;
 - elaborato n. 3: Norme di Attuazione e regolamento per le attività commerciali, regolamento comunale del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
 - elaborato n. 4: Planimetria del vigente P.R.G.;
 - elaborato n. 5: Stralcio delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- g) la scrivente U.O.D. ha emesso la relativa nota prot.35844 del 17.01.2018, con cui sono stati chiesti adeguamenti e integrazioni procedendo, altresì, all'interruzione dei termini di formazione del visto regionale per silenzio assenso;
- h) con PEC del 2 maggio 2018 il Comune di Castello di Cisterna ha inviato per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014 alla UOD 02 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2018 avente ad oggetto: "Riscontro Regione Campania osservazioni SIAD ex art. 10 L.R. n.1/2014 e ss.mm.ii" con cui sono stati approvati gli elaborati del SIAD tra cui il nuovo elaborato n. 3 rubricato "Norme di Attuazione e regolamento per le attività commerciali, regolamento comunale del commercio su aree pubbliche in forma itinerante" - aggiornamento marzo 2018, trasmesso con la citata pec;
- i) la Legge Regionale n. 1/2014 prevede, tra l'altro:
- i.1. all'art. 16
 - la disciplina degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti, con le eventuali limitazioni della superficie degli stessi, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali;
 - i.2. all'art 21
 - la procedura per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita

CONSIDERATO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania;
- b) ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 1/2014, che espressamente è stata approvata con riferimento al D.P.R. n. 160/2010 (avente ad oggetto le attività produttive ed il regolamento del SUAP), le attività commerciali rientrano tra le "attività produttive", come normate dal predetto decreto;

- c) a norma dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale, con valenza equipollente allo strumento urbanistico generale (P.d.F., P.R.G. o P.U.C.) e funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato in "adeguamento" se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene:
- in aree o immobili destinati alla produzione di beni e/o servizi, per la sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale;
 - in aree o immobili in cui la funzione commerciale, pur non codificata terminologicamente, non sia vietata dallo strumento urbanistico generale, ma sia possibile in base alle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento;
 - senza effettuare variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti o la modifica delle destinazioni d'uso che siano vietate dallo strumento urbanistico generale;
- c) a norma dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD non può contenere:
- il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
 - l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
 - la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
 - il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o il divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
 - la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;
 - l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;
- d) a norma della L.R. 1/2014, art. 15, comma 1, gli insediamenti degli esercizi di vicinato sono ammessi in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione;
- e) ai sensi della L.R. 1/2014, art. 22, le caratteristiche tipologiche e quantitative delle aree di parcheggio degli esercizi commerciali sono stabilite dalla normativa regionale;
- f) l'art. 24 della L.R. 1/2014 disciplina gli orari degli esercizi commerciali;
- g) l'art. 25 della L.R. 1/2014 disciplina le vendite straordinarie;
- h) i procedimenti inerenti alle grandi strutture di vendita sono disciplinati dall'art. 21 della L.R. 1/2014, come modificato ed integrato dalle intervenute norme statali per la semplificazione amministrativa;
- i) stante la sua natura di strumento integrato del piano urbanistico comunale, le Norme tecniche di attuazione del SIAD hanno natura dispositiva;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- a) dall'art. 16, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2014;
- b) dall'art. 21 della L.R. 1/2014
- c) dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

CONSTATATO che

- a) nell'elaborato rubricato "Norme di attuazione e Regolamento per le attività commerciali, regolamento comunale del commercio su aree pubbliche in forma itinerante"
- a.1) all'art. 57, comma 7 (avente ad oggetto "Gli esercizi di vicinato" - "Segnalazione di inizio attività") è previsto che gli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti sono erroneamente considerati "esercizi di vicinato speciali" e non come "Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti" (in acronimo "EMI"), come stabilito dall'art. 16 della L.R. 1/2014;
- a.2) all'art. 63 (avente ad oggetto " Procedure per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita") stabilisce termini diversi da quelli previsti dalle richiamate norme in materia;

ATTESO che

- a) il visto di conformità previsto dalla Legge Regionale n. 1/2014 possa essere anche specificato nei termini di cui alla parte “motiva” del provvedimento;
- b) l’iter di rilascio del visto di conformità possa, quindi, concludersi con l’approvazione dello strumento comunale disponendo, per decreto, i vincoli e le limitazioni all’applicazione di specifiche disposizioni che confliggano con la Legge Regionale n. 1/2014;
- c) l’operazione di cui sopra possa essere effettuata qualora non rimangano palesi omissioni nella disciplina delle attività commerciali;
- d) nel caso specifico non ricorrono le predette ipotesi di mancanza di disciplina per le attività commerciali;
- e) il SIAD in esame è documentato a norma dell’art. 10, comma 10, della L.R. n. 1/2014;

CONSIDERATO che il visto di conformità

- a) per l’elaborato rubricato “Norme di attuazione e Regolamento per le attività commerciali, regolamento comunale del commercio su aree pubbliche in forma itinerante”
 - a.1) non si debba estendere al comma 7 dell’art. 57 nella parte in cui definisce gli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti (EMI) quali esercizi di vicinato speciali
 - a.2) debba intendersi rilasciato nel senso che le disposizioni contenute nell’art. 63 sono ricondotte alla disciplina prevista dall’art. 21 L.1/2014 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

di dover concedere il VISTO di conformità al SIAD del Comune di Castello di Cisterna approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2018, trasmessa alla scrivente U.O.D. con PEC del 2 maggio 2018 e acquisita al protocollo il 3 maggio 2018 con n. 283591, con le limitazioni e le specifiche evidenziate nella parte “motiva” del presente atto e nella parte dispositiva del medesimo;

VISTI:

- a) la Legge Regionale n. 1/2014;
- b) la Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dell’U.O.D. 50 02 02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” della D.G. 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive” e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di **concedere il visto di conformità** al SIAD del Comune di Castello di Cisterna, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. n. 11 del 13/04/2018, trasmessa alla U.O.D. 50 02 02 con PEC del 2 maggio 2018 e acquisita al protocollo il 3 maggio 2018 con n. 283591, **con le seguenti limitazioni e specifiche**;
 - 1.1 per l’elaborato rubricato quale “Norme di attuazione e Regolamento per le attività commerciali, regolamento comunale del commercio su aree pubbliche in forma itinerante”
 - 1.1.1) non si estende al comma 7 dell’art. 57 nella parte in cui definisce gli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti (EMI) quali esercizi di vicinato speciali ;
 - 1.1.2) è da intendersi rilasciato nel senso che le disposizioni contenute nell’art. 63 sono ricondotte alla disciplina prevista dall’art. 21 L.R. 1/2014, come modificata ed integrata dalle intervenute norme statali per la semplificazione amministrativa;
2. di disporre che il Comune di Castello di Cisterna, ai fini della validità del SIAD vistato, allegghi allo stesso il presente decreto;

3. di disporre che il Comune di Castello di Cisterna, ai fini della validità del SIAD vistato, dia al presente atto le medesime forme di pubblicità utilizzate per l'approvazione comunale del SIAD;
4. di trasmettere il presente decreto:
 - 4.1. al BURC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 10 comma 8 L.R. 1/2014;
 - 4.2. al Comune di Castello di Cisterna.

Sabrina Beneduce